



COMUNE DI CUNEO

Settore Tributi

C.O.S.A.P.

Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

REGOLAMENTO

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL

DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N° 446, art. 63

e successive modificazioni ed integrazioni

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 , del 20/12/2000.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28, del 28/02/2001.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46, del 21/03/2006.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12, del 31/01/2007.

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Regolamento	pag.	7
Art. 2 - Definizioni	pag.	7
Art. 3 - Esclusioni	pag.	7
Art. 4 - Soggetti attivo e passivo	pag.	8

CAPO II

TIPOLOGIE E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 5 - Diritto di occupazione	pag.	8
Art. 6 - Carattere dell'occupazione	pag.	8
Art. 7 - Scopo dell'occupazione	pag.	9
Art. 8 - Caratteri delle concessioni e delle autorizzazioni	pag.	9
Art. 9 - Rilascio atto di autorizzazione o di concessione	pag.	9
Art. 10 - Domanda di occupazione	pag.	10
Art. 11 - Doveri del concessionario e dell'autorizzato	pag.	10
Art. 12 - Norme per l'esecuzione dei lavori	pag.	11
Art. 13 - Durata e titolarità delle autorizzazioni e concessioni	pag.	12
Art. 14 - Rinnovo delle concessioni e proroga delle autorizzazioni	pag.	13
Art. 15 - Decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni	pag.	13
Art. 16 - Modifica, sospensione e revoca del provvedimento	pag.	14
Art. 17 - Procedura del provvedimento di revoca	pag.	14
Art. 18 - Rinuncia	pag.	14
Art. 19 - Occupazioni abusive	pag.	15

CAPO III

APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 20 - Obbligatorietà ed indivisibilità	pag.	16
Art. 21 - Misura delle occupazioni	pag.	16
Art. 22 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	pag.	18
Art. 23 - Determinazione della tariffa base	pag.	18
Art. 24 - Determinazione coefficienti moltiplicatori per attività specifiche	pag.	19
Art. 25 - Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti	pag.	19
Art. 26 - Determinazione del Canone per le occupazioni temporanee	pag.	19
Art. 27 - Canone per l'occupazione per l'erogazione di pubblici servizi	pag.	20
Art. 28 - Esenzioni dal Canone	pag.	20
Art. 29 - Agevolazioni di natura soggettiva	pag.	22
Art. 30 - Agevolazioni di carattere temporale	pag.	22

CAPO IV

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO - SANZIONI - DIFFIDA AD ADEMPIERE - RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

Art. 31 - Modalità e termini di pagamento	pag.	23
Art. 32 - Penale, indennità, sanzioni	pag.	24
Art. 33 - Definizione agevolata della penale	pag.	24
Art. 34 - Diffida ad adempiere	pag.	24
Art. 35 - Riscossione coattiva	pag.	25
Art. 36 - Rimborsi	pag.	25
Art. 37 - Funzionario Responsabile	pag.	26

CAPO V

NORME TRANSITORIE - PUBBLICITÀ - ENTRATA IN VIGORE

Art. 38 - Norme transitorie	pag.	26
Art. 39 - Pubblicità	pag.	26
Art. 40 - Entrata in vigore	pag.	26

Allegato "A" – Suddivisione del territorio	pag.	27
Allegato "B" – Tariffe	pag.	28
Allegato "C" – Coefficienti moltiplicatori	pag.	29

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 Dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.
2. Con il Regolamento, il Comune disciplina l'occupazione del suolo pubblico, sia negli aspetti operativi sia negli aspetti patrimoniali, con particolare riferimento alle procedure per il rilascio, il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni e delle autorizzazioni, alla classificazione in categorie d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici, al corrispettivo Canone dovuto per le occupazioni medesime, le modalità di versamento e di riscossione, anche coattiva, dello stesso, le eventuali agevolazioni, le sanzioni e quant'altro utile a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale occupazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento sono assunte le seguenti definizioni:
 - o Per **“Suolo Pubblico”** o **“Spazio Pubblico”** si intendono le aree, e gli spazi soprastanti e sottostanti ad esse, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese quelle destinate a mercati anche attrezzati, come pure quelle private gravate di servitù di pubblico passaggio quando questa sia stata costituita od acquisita nei modi di legge o sia stata volontariamente messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, nonché i tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati come definiti dall'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285.
 - o per **“Occupazione”** si intende la disponibilità o l'occupazione, anche, di fatto, del suolo o degli spazi pubblici, come definiti al punto precedente, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.
 - o per **“Autorizzazione”** si intende l'atto amministrativo con cui il Comune formalizza l'occupazione qualora questa abbia durata inferiore o pari a 365 giorni.
 - o per **“Concessione”** si intende l'atto amministrativo con cui il Comune formalizza l'occupazione qualora questa abbia durata superiore a 365 giorni o sia rilasciata “a revoca”.
 - o per **“Canone”** si intende il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche anche a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dell'Ente sull'oggetto della concessione o dell'autorizzazione e quindi della precarietà delle stesse.

Articolo 3 - Esclusioni

1. Sono escluse dal regime concessorio:
 - o le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, bovindi, verande ed altri infissi di carattere stabile non installati a supporto di attività commerciali, artigianali, industriali e di servizi.
 - o le occupazioni delle aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio.

- o le occupazioni con tende, fisse o retrattili, poste a copertura dei banchi di vendita del commercio ambulante per i quali sia stato assolto il Canone.
- o Le occupazioni di aree, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinate a parcheggio pubblico, anche a pagamento, affidate in concessione a terzi, restando comunque fermo il pagamento di un corrispettivo di natura patrimoniale.
- o Le occupazioni occasionali, destinate genericamente a soste operative, di durata limitata e per una superficie inferiore ai 4 metri quadrati.
- o Le occupazioni di suolo pubblico effettuate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi anche se questi sono gestiti da società private.

Articolo 4 - **Soggetti attivo e passivo**

1. Il Canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di autorizzazione o di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

CAPO II

TIPOLOGIE E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 5 - **Diritto di occupazione**

1. Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell'autorità comunale e senza il pagamento del Canone relativo, fatta eccezione per le occupazioni escluse od esenti dal Canone, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.
2. Le concessioni e le autorizzazioni all'occupazione sono in ogni caso subordinate sempre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché in quelli di polizia urbana, di igiene e di edilizia. Devono sempre essere accordate dalla Amministrazione Comunale senza pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.
3. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori urgenti ed indilazionabili l'occupazione deve intendersi subordinata alla contestuale comunicazione al Comando di Polizia Municipale con telegramma o via telefax ed alla sua regolarizzazione nei tre giorni successivi. Relativamente alle misure da adottare per il traffico stradale si fa rinvio al disposto dell'articolo 30 del regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo Codice della strada.

Articolo 6 - **Carattere dell'occupazione**

1. L'occupazione è **“Permanente”** quando è stabile, effettuata a seguito di un atto di concessione e comunque di durata superiore a 365 giorni, comporti o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
2. L'occupazione è **“Temporanea”** quando ha durata pari o inferiore a 365 giorni, anche se concesse con atto avente durata pluriennale, comporti o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. L'occupazione è **“Temporanea Ricorrente”** quando, avendo durata di 10 o più giorni, si sviluppa nell'anno solare con cadenza almeno mensile; la ricorrenza è riferita all'occupazione del suolo o dello spazio comunale e non al tipo di attività esercitata.

4. L'occupazione è **“Abusiva”** quando priva di apposita autorizzazione o concessione così come specificato al successivo articolo 19 del presente Regolamento.

Articolo 7 - **Scopo dell'occupazione**

1. Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di una industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre o spettacoli viaggianti, trattenimenti pubblici, propaganda per fini umanitari, politici o religiosi, ecc..
2. Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino e di conseguenza saranno vietate le concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali e comunali.
3. Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile al raggiungimento dello scopo medesimo.

Articolo 8 - **Caratteri delle concessioni e delle autorizzazioni**

1. Le concessioni e le autorizzazioni ad occupare spazi ed aree pubbliche hanno carattere strettamente personale e non possono essere cedute.
2. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritto diverso consenso. In tutti i casi esse si intendono accordate:
 - a. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c. con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.
3. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della Polizia municipale e della forza pubblica.
4. è prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'atto di concessione e di autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Articolo 9 - **Rilascio atto di autorizzazione o di concessione**

1. Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate, con o senza impianti od opere che possano menomare la buona conservazione delle strade o dei marciapiedi, sono vincolate ad apposito atto di concessione, da rilasciarsi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di occupazione o dalla presentazione della necessaria documentazione a corredo della stessa prevista dal successivo articolo 10, da parte del Dirigente competente previa istruttoria e sottoscrizione da parte del Concessionario di apposito disciplinare contenente tutte le condizioni subordinanti la concessione stessa.
2. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate, con o senza impianti od opere che possano menomare la buona conservazione delle strade e dei marciapiedi, sono vincolate al rilascio, da parte del Dirigente competente, di semplici autorizzazioni scritte corredate delle norme a cui deve sottostare l'Autorizzato.
3. Per le occupazioni che non necessitano di previa autorizzazione scritta, la ricevuta del pagamento del Canone sostituisce l'autorizzazione medesima.

Articolo 10 - **Domanda di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o regolamento l'occupazione è dichiarata esente da Canone, deve farne domanda all'Amministrazione comunale ed ottenere regolare autorizzazione o concessione, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.
2. La domanda deve essere redatta utilizzando i moduli predisposti dal Comune, in conformità alle disposizioni sull'imposta di bollo, ed eventualmente corredata da disegni, descrizioni ed altri documenti per una migliore specificazione della richiesta.
3. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:
 - a. Generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente; se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A., nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione.
 - b. l'esatta ubicazione della porzione di suolo di spazi pubblici che si intende occupare e la precisa superficie od estensione lineare, allegando l'eventuale planimetria della strada ed area interessata.
 - c. la durata dell'occupazione.
 - d. l'indicazione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione, lo scopo e le modalità dell'occupazione medesima.
 - e. l'impegno a comunicare previamente all'Ufficio concedente le eventuali modifiche da apportare in corso d'opera.
 - f. dichiarazione di accettazione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.
 - g. la sottoscrizione da parte del richiedente.

Articolo 11 - **Doveri del concessionario e dell'autorizzato**

1. Le concessioni e le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio di terzi, con l'obbligo del titolare di rispondere in proprio di tutti i danni, nessuno escluso, che possono derivare per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario o l'autorizzato deve sempre e comunque sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) Limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
 - b) Non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme. Agli effetti del Canone la proroga sarà comunque considerata come una nuova autorizzazione o concessione.
 - c) Custodire o difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte dal Servizio concedente.
 - d) Curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi.
 - e) Evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo.

- f) Eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine dell'autorizzazione o della concessione, il bene occupato.
 - g) Provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento.
 - h) Risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che questi dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali a causa dell'occupazione posta in essere.
 - i) Disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale o con i terzi interessati per eventuali modifiche con spese a carico dell'occupante stesso.
 - j) Esibire, a richiesta degli uffici o degli addetti comunali, l'atto che autorizza o concede l'occupazione, come pure rispondere a questionari o fornire notizie relative all'occupazione medesima.
 - k) Osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari, nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto dell'occupazione medesima.
 - l) Provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio o autorizzatorio al Settore competente che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:
 - nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
 - modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
 - modifica della denominazione dell'associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.
3. L'Amministrazione comunale potrà comunque subordinare la concessione o l'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a proprio favore per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di occupazione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.
4. L'Amministrazione, per ogni domanda di occupazione, può chiedere un rimborso spese istruttorie anche mediante la costituzione di un congruo deposito anticipato.
5. Ogni occupante titolare di autorizzazione o di concessione deve mantenere contegno decoroso, astenendosi da parole ed atti sconvenienti o dall'invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc., in modo eccessivamente rumoroso. È comunque vietata qualsiasi forma di pubblicità sonora qualora l'occupante non sia in possesso della specifica autorizzazione.

Articolo 12 - **Norme per l'esecuzione dei lavori**

1. Durante l'esecuzione dei lavori l'autorizzato o il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore, nonché dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto di autorizzazione o di concessione con contratto scritto o atto di sottomissione:
 - a. non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
 - b. evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o di altre autorità;

- c. evitare scarichi di acque sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d. evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare timori o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e. collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume nessuna responsabilità, che verrà invece a ricadere interamente sul concessionario o sull'autorizzato.
2. La concessione o l'autorizzazione obbliga l'occupante a non eseguire lavori, scavi e demolizioni non previste nell'atto di occupazione medesimo. Lo stesso atto non esonera l'occupante dal rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito di arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.
 3. In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti, ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il Comune delle opere distrutte.
 4. Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'Amministrazione comunale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederanno per la loro ricostruzione in altra località, anche se detta ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca successiva. Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame a carico del concessionario che, pertanto, sarà tenuto in ogni caso ad accettarla onde evitare la revoca della concessione.
 5. L'uso di beni comunali comporterà altresì per l'autorizzato o il concessionario la loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in ottime condizioni e con risarcimento di eventuali danni arrecati.

Articolo 13 - **Durata e titolarità delle autorizzazioni e concessioni**

1. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee sono accordate per un periodo pari o inferiore ad un anno (max 366 giorni se anno bisestile), salvo proroga o rinnovo nelle forme previste.
2. Le concessioni per le occupazioni permanenti hanno durata superiore ad un anno, cessano alla loro scadenza, ma possono essere rinnovate o prorogate qualora non intervengano condizioni ostative al rinnovo od alla proroga.
3. La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno in ogni caso essere indicate nell'atto di concessione o di autorizzazione.
4. Le autorizzazioni e le concessioni sono strettamente personali perciò non è consentita la cessione a terzi. Tuttavia è ammesso il godimento del bene concesso per mezzo di persona di fiducia o di rappresentante qualora di questi sia fatta esplicita menzione al momento della richiesta.
5. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione o di autorizzazione o nella ricevuta del Canone pagato, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del Canone o a rifusione ovvero a compenso di sorta. Il Canone relativo a concessioni per occupazioni permanenti e quello relativo ad autorizzazioni per occupazioni del commercio su aree pubbliche (ex ambulanti), non è

frazionabile e il pagamento è dovuto rispettivamente per l'intero anno o periodo autorizzato.

6. È vietata qualsiasi sub-concessione o sub-autorizzazione. Nel caso di subentro nella proprietà di un'immobile o nella titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette ai servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione al Settore comunale competente secondo le modalità di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

7. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato a restituire al Settore comunale competente l'originale del provvedimento di cui era titolare, senza diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato o dovuto per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione quale parte cedente. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Articolo 14 - **Rinnovo delle concessioni e proroga delle autorizzazioni**

1. I provvedimenti di concessione permanente e di autorizzazione temporanea sono rispettivamente rinnovabili e prorogabili.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo richiesto.
3. Per le occupazioni temporanee l'autorizzato, prima della scadenza, deve presentare domanda di proroga, indicando la durata ed i motivi della richiesta.
4. In ogni caso sia le domande di rinnovo sia quelle di proroga daranno origine ad una nuova concessione od autorizzazione specialmente per l'applicazione del Canone di cui al Capo III del presente Regolamento.
5. Il mancato pagamento del Canone per l'occupazione già in essere, come pure il rispetto di altri oneri a carico del concessionario o dell'autorizzato, costituisce causa ostativa al rilascio del richiesto rinnovo, o della proroga.

Articolo 15 - **Decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni**

1. Sono causa della decadenza dell'autorizzazione o della concessione:
 - a. Il mancato adempimento delle condizioni imposte nell'atto di autorizzazione o di concessione o di sottomissione ovvero delle norme stabilite dalla legge o dal presente regolamento;
 - b. Il mancato pagamento, anche parziale, del Canone e di eventuali altri oneri dovuti, entro i termini stabiliti;
 - c. L'uso del bene pubblico fatto in modo improprio o diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione o di concessione, come pure quando incorrano modalità di utilizzo contrastanti con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d. Le violazioni gravi reiterate, da parte del concessionario o dei suoi collaboratori o aventi causa, delle condizioni previste nell'atto di concessione o di autorizzazione;
 - e. L'eventuale sentenza dichiarativa di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

- f. La morte del concessionario, salvo il caso del subentro degli eredi o aventi diritto ai sensi del precedente articolo 13.
2. Si incorre altresì nella decadenza:
 - a. allorché l'interessato non sia addivenuto all'adempimento delle formalità relative all'atto di concessione o di sottomissione nel termine di tre mesi dall'invito e non abbia curato il versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;
 - b. allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - c. qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal Demanio al patrimonio disponibile del Comune, o al Demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, della Regione, ecc., ricevendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questa Amministrazione.
 3. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste ai successivi articoli relativi alla revoca

Articolo 16 - **Modifica, sospensione e revoca del provvedimento**

1. Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in base a regolari e motivate disposizioni del Dirigente competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione ad occupare.
2. La modifica, la sospensione o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione disposte dal Comune da diritto alla restituzione del Canone pagato in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità o risarcimento di danno.

Articolo 17 - **Procedura del provvedimento di revoca**

1. La revoca è disposta dal Dirigente competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione ad occupare, con apposita ordinanza di sgombrò e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da perizia tecnica.
2. Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al concessionario od all'autorizzato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombrò e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio o stipula dell'atto di autorizzazione o di concessione. Il provvedimento di revoca è notificato per mezzo del messo comunale o con lettera raccomandata A.R..
3. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile dall'autorizzato o dal concessionario e per effetto di esso gli stessi resteranno obbligati a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi.

Articolo 18 - **Rinuncia**

1. L'autorizzato o il concessionario può rinunciare all'autorizzazione od alla concessione in corso mediante comunicazione scritta, anche a mezzo telefax, al Settore concedente e, per conoscenza, al Settore Tributi.

2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la comunicazione, di cui al comma precedente, deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data in cui si intende abbandonare il bene e la liberazione della corresponsione del Canone avrà effetto con il termine dell'anno nel quale sarà definitivamente cessata l'occupazione stessa.
3. Nel caso di autorizzazione temporanea la rinuncia può essere esercitata solamente prima del termine di inizio dell'occupazione e ciò comporterà la liberazione dalla corresponsione del Canone. Nel caso di ricorrenza o di unica autorizzazione relativa a periodi diversi la rinuncia può essere esercitata solo antecedentemente la prima occupazione.

Articolo 19 - **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite dall'articolo 2 del presente regolamento, non susseguenti al rilascio dell'apposita autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento del relativo Canone sono considerate abusive, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento del Canone stesso.
2. Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione o di concessione od in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento, come pure quelle che si protraggono oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione o della concessione, senza il rinnovo o la proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di rinuncia della medesima.
3. Le occupazioni inferiori o pari a mezzo metro quadrato prive di autorizzazione o di concessione, in deroga a quanto previsto al successivo articolo 28, comma 1, lettere **f.** ed **r.**, saranno sempre e comunque considerate abusive e le indennità, le penali e le sanzioni di cui all'articolo 32 del presente Regolamento saranno commisurate convenzionalmente su una superficie di metri quadrati uno.
4. Qualora sia accertato un qualsiasi abuso sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine per lo sgombero o la regolarizzazione, trascorso il quale, nell'inoperosità dell'occupante, sarà notificata apposita ordinanza di ripristino senza pregiudizio di ogni altra azione, da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività. In ogni caso, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva, l'occupante sarà soggetto al pagamento del Canone nonché delle relative sanzioni.
5. Oltre alla diffida ed alla ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato, a carico dei contravventori alle disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di accertamento di violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti.

CAPO III

APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 20 - **Obbligatorietà ed indivisibilità**

1. L'occupazione, anche abusiva, di aree e spazi pubblici, come specificata nell'articolo 2 del presente regolamento, sia essa temporanea che permanente, costituisce presupposto per il pagamento al Comune di un Canone calcolato in base a tariffa, salvo i casi di esclusione previsti dall'articolo 3, di esenzione previsti dal successivo articolo 28 e quelle per passi carrabili già affrancate ai sensi del R.D. 1175/1931 e del D.Lgs. 507/1993.
2. L'obbligazione ad eseguire il pagamento del Canone ricade sul titolare dell'atto di concessione e di autorizzazione o, in caso di occupazione abusiva sull'occupante di fatto; nel caso di uso comune dell'occupazione, oltre al titolare della concessione, sono responsabili in solido del pagamento del Canone gli altri occupanti; nel caso di occupazioni relative ad immobili condominiali il pagamento del Canone è effettuato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante legale degli stessi.
3. Il Canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso sarà effettuata indifferentemente da/ad uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva dei condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.
4. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o di autorizzazione interessi più occupazioni, di tipologie diverse o site su aree in zone differenti, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione e per ciascuna zona, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni.
5. Nel caso che uno stesso concessionario sia titolare di più concessioni od autorizzazioni relative ad occupazioni, della stessa tipologia e site nella medesima zona, la determinazione del Canone è effettuata cumulando le superfici concesse con arrotondamento del totale all'unità superiore.

Articolo 21 - **Misura delle occupazioni**

1. Ai fini della determinazione del Canone l'entità dell'occupazione è determinata in metri quadrati, o metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore.
2. Fermo restando quanto disposto al comma precedente, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:
 - a. **Alterazioni stradali**

Per le occupazioni temporanee eseguite per la posa di condutture o cavi per l'erogazione di pubblici servizi la misura è determinata sulla base della seguente formula: $m_q = \text{lunghezza dello scavo} \times \text{larghezza convenzionale di 2 metri lineari}$ (comprendendo la trincea, il riporto terra e le macchine operatrici). Agli effetti della durata dell'occupazione sarà considerato un avanzamento giornaliero di 40 metri lineari, la frazione di giorno deve essere arrotondata all'unità superiore.
 - b. **Passo carrabile**

Sono definiti tali gli accessi, idonei al passaggio di veicoli, che comportano un'opera visibile, attraverso i marciapiedi o attraverso le banchine stradali, intesi a facilitare l'accesso alle proprietà private (listoni di pietra o di altro materiale, intervalli nei marciapiedi, ponticelli, riempimenti, ecc.). Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo è espressa in metri quadrati ed è determinata moltiplicando la sua larghezza, misurata sul fronte dell'edificio, della recinzione o della strada privata di accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale" del manufatto. Il passo carrabile è individuato per mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992 e

successive modificazioni ed integrazioni. Per le strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio lo stesso si intende esercitato solamente sulla carreggiata.

c. **Accesso a raso**

Si definisce tale l'accesso veicolare ad un fabbricato, ad un fondo o ad una area laterale, posto a filo con la carreggiata stradale che non comporta alcuna opera di modifica all'area pubblica antistante. Il proprietario per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e successive modificazioni ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla lettera precedente.

d. **Dissuasori di posteggio**

Il Concessionario può segnalare ulteriormente gli accessi di cui alle lettere b) e c) con impianti di dissuasione al posteggio indiscriminato, senza alcun aggravio, a condizione che questi siano situati sul marciapiede od al suo filo, od al filo dei fabbricati nei casi di cui alla lettera c). Qualora i dissuasori non siano collocati come indicato nel precedente periodo, il Canone sarà calcolato autonomamente sulla base della superficie della minima figura geometrica piana delimitata dal filo del marciapiede, e gli stessi dissuasori e la tariffa sarà la stessa del passo carrabile.

e. **Occupazione di soprasuolo o di sottosuolo**

Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base a quella della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di cavi o condutture la misura è determinata in metri lineari, salvo quanto previsto dall'articolo 27 del presente Regolamento.

f. **Distributori di carburanti**

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti la determinazione del Canone è effettuata sulla superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale o del marciapiede si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.

g. **Impianti automatici di distribuzione**

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di prodotti di qualsiasi natura e specie, esclusi quelli di cui alla precedente lettera f., anche se di superficie inferiore o pari a mezzo metro quadrato, la superficie occupata è determinata convenzionalmente in metri quadrati UNO.

h. **Aree mercatali**

Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate da specifico Regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie di ogni singolo posto assegnato.

i. **i. Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante**

Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento, così come definita dall'articolo 20, comma 5, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 metri quadrati e del 10 per cento la parte eccedente i 1.000 mq.

l. **Occupazioni eccedenti 1.000 metri quadrati**

Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dall'articolo 20, comma 5, del presente Regolamento sono calcolate in ragione del 10 per cento.

m. Occupazioni realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi)

Per le occupazioni permanenti effettuate con autovetture (taxi) adibite a trasporto pubblico la singola occupazione misura convenzionalmente mq. 9; la determinazione del Canone terrà conto dell'intera superficie autorizzata e sarà corrisposto interamente dagli operatori indipendentemente dal numero in servizio al 1° Gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 22 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del Canone il territorio comunale è suddiviso, sentita la Commissione Edilizia, sulla base dell'importanza delle aree, in quattro categorie come risultano individuate nell'allegato "A" del presente Regolamento.

Articolo 23 - Determinazione delle tariffe base.

1. Per le occupazioni temporanee e permanenti la tariffa base per metro quadrato o metro lineare sono determinate nella misura di cui all'allegato "B" del presente Regolamento. Per le annualità successive, salvo il caso di cui all'articolo 27, la tariffa sarà aggiornata automaticamente ogni 2 anni in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo riscontrato al 30 Giugno del biennio precedente. La prima variazione sarà eseguita con la predisposizione del Bilancio di Previsione dell'anno 2003 con arrotondamento delle tariffe permanenti ai 50 centesimi di Euro superiori e di quelle temporanee ai 5 centesimi di Euro.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono graduate, secondo l'importanza della zona in cui insistono, come segue:
 - a. Aree in zona di 1^ categoria = 100 % della tariffa base;
 - b. Aree in zona di 2^ categoria = 75 % della tariffa base;
 - c. Aree in zona di 3^ categoria = 50 % della tariffa base;
 - d. Aree in zona di 4^ categoria = 30 % della tariffa base.
3. Per le sole occupazioni temporanee le tariffe base di cui al comma 1 sono graduate, oltre che come previsto dal comma 2, in relazione alle seguenti fasce orarie nella misura percentuale segnata a fianco di ciascuna fascia:
 - a. Mattino (dalle ore 6 alle ore 13) = 50 % della tariffa base;
 - b. Pomeriggio (dalle ore 13 alle ore 19) = 40 % della tariffa base;
 - c. Sera/Notte (dalle ore 19 alle ore 6) = 10 % della tariffa base;In ogni caso il Canone determinato per le fasce orarie suindicate non può essere calcolato in misura inferiore, qualunque sia la categoria di zona ed indipendentemente da ogni agevolazione di cui al successivo articolo 29, ad Euro 0,21 a metro quadrato per ogni singola occupazione.
4. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie, e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio o concessorio, la consistenza attribuibile a ciascuna di esse, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. In occasione di eventi straordinari ed unici è facoltà della Giunta comunale stabilire una tariffa ad hoc differente da quelle stabilite nell'allegato "B" del presente Regolamento. La tariffa, espressa in Euro per mq/giorno, così stabilita potrà essere applicata esclusivamente per la durata dell'evento senza graduazione di fasce orarie o di zona di cui ai precedenti comma 2 e 3.

Articolo 24 - **Determinazione coefficienti moltiplicatori per attività specifiche**

1. Ai fini della determinazione del Canone le tariffe di zona, determinate secondo i criteri di cui all'articolo 23, sono moltiplicate per coefficienti che tengono conto della natura dell'attività svolta, del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. Per le diverse tipologie di occupazione i coefficienti moltiplicatori sono determinati nella misura indicata nell'allegato "C" del presente Regolamento. Per le annualità successive i coefficienti potranno essere modificati con provvedimento motivato del Consiglio Comunale entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione; la mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma dei coefficienti vigenti.

Articolo 25 - **Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti**

1. Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche e di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio il Canone è dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio o dalla cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno, ed è calcolato, salvo quanto disposto dal successivo articolo 27 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sulla base della seguente formula:

$$C = TB \times PC \times A \times N \times V \times S;$$

dove **C** = Ammontare del Canone dovuto;

TB = Tariffa base;

PC = Percentuale Categoria Tariffaria di Zona;

A = Area o superficie dell'occupazione;

N = coeff. relativo alla Natura dell'attività;

V = coeff. relativo al Valore Economico della disponibilità dell'area;

S = coeff. relativo al Sacrificio imposto alla collettività.

Articolo 26 - **Determinazioni del Canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche come pure di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio il Canone è determinato, in relazione alla effettiva durata dell'occupazione calcolata in ragione di giorno, fatte salve quelle di durata inferiore alle 24 ore per le quali si applica il disposto del comma 3, dell'articolo 23 del presente Regolamento, sulla base della seguente formula:

$$C = TB \times PC \times D \times A \times N \times V \times S;$$

dove **C** = Ammontare del Canone dovuto;

TB = Tariffa base;

PC = Percentuale Categoria Tariffaria di Zona;

D = Durata dell'occupazione espressa in giorni, eventualmente frazionata ai sensi del comma 3 dell'art. 23 per quelle inferiori a 24 ore;

A = Area o superficie dell'occupazione;

N = coeff. relativo alla Natura dell'attività;

V = coeff. relativo al Valore Economico della disponibilità dell'area;

S = coeff. relativo al Sacrificio imposto alla collettività.

Articolo 27 - **Canone per l'occupazione per l'erogazione di pubblici servizi**

1. Per l'occupazione permanente realizzata con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, come pure da quelle esercenti attività strumentale ai servizi medesimi, il Canone è commisurato, in forma forfetaria, sulla base di Euro 0,65 per il numero complessivo delle relative utenze risultanti al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello per cui è dovuto il Canone stesso.
2. In ogni caso l'ammontare complessivo del Canone, sia per le aziende erogatrici dei pubblici servizi sia per quelle strumentali a queste, non potrà essere inferiore ad Euro 516,46.
3. Gli importi di cui al comma 1. del presente articolo sono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.
4. Per le occupazioni di carattere temporaneo si applicano le norme ed i coefficienti generali relativamente alle attività poste in essere nel corso di ogni singola occupazione.

Articolo 28 - **Esenzioni dal Canone**

1. Sono esenti dal Canone:
 - a. Innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.
 - b. Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
 - c. Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
 - d. Orologi con funzione di pubblica utilità, anche se privati, e le aste delle bandiere.
 - e. Occupazioni di aree cimiteriali.
 - f. Insegne pubblicitarie o altro infissi alle proprietà private se con proiezione al suolo inferiore a mezzo metro quadrato.
 - g. Occupazioni effettuate con faretto, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
 - h. Le occupazioni con attrezzature od impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa.
 - i. Occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta rifiuti, anche differenziata.
 - j. Barriere para-pedonali poste ai margini dei marciapiedi.
 - k. Rastrelliere destinate al posteggio di biciclette, posto che siano collocate ai sensi della decisione della Giunta Comunale in data 28.03.2000 assunta in conformità alla lettera del civico Settore Tecnologico prot. n. 1683 del 23.03.2000.

- l. Occupazioni con dissuasori al posteggio indiscriminato delle autovetture qualora siano posti sui marciapiedi od a filo dei marciapiedi o, in mancanza di questo, dei fabbricati.
 - m. Occupazioni di spazi sovrastanti il suolo con festoni, addobbi e luminarie purché privi di messaggi pubblicitari.
 - n. Occupazioni momentanee con fiori, piante ornamentali e passatoie effettuate esclusivamente in occasione delle festività natalizie (dal 1° Dicembre al 7 Gennaio) e pasquali (8 giorni prima della Pasqua e 2 giorni successivi alla stessa).
 - o. Occupazioni permanenti con autobus adibiti a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate.
 - p. Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale a fronte di pagamento di un Canone od altro corrispettivo.
 - q. Occupazioni per commercio ambulante itinerante, con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone od altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico per l'esposizione della merce.
 - r. Occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
 - s. Manifestazioni od iniziative di carattere politico sociale svolte da partiti, movimenti, sindacati ed ONLUS a condizione che non siano di supporto a raccolte fondi, anche a titolo di liberalità, o che il partecipante non debba scontare un biglietto di ingresso.
 - t. Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune.
 - u. Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da comitati di quartiere o parrocchiali in circostanza di ricorrenze significative legate alle tradizioni sociali, etniche e culturali del quartiere, frazione o borgo.
 - v. Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.
 - w. Accessi a raso e passi carrabili dati in concessione ed utilizzati da soggetti portatori di handicap.
 - x. Accessi a raso e passi carrabili dati in concessione ed utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali da Stato, Regioni, Province, altri Comuni, A.S.L., nonché da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), ora art. 73 del DPR n. 917 del 22 Dicembre 1986 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - y. Passi carrabili formanti unico accesso ai terreni quando questi siano destinati alla coltivazione. L'esenzione cessa nel momento in cui lo stesso passo serva pure un fabbricato di qualsiasi natura.
 - z. Passi carrabili affrancati ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del D.Lgs. n. 507 del 15 Novembre 1993.
 - aa. Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune di Cuneo.
 - bb. Manifestazioni sportive dilettantistiche, culturali o ricreative in cui sia esclusa ogni finalità pubblicitaria e promozionale di carattere commerciale.
 - cc. Nel caso di gestione diretta dell'occupazione da parte del Comune.
2. Le esenzioni di cui al comma 1, lettere **s.**, **t.** ed **u.**, non sono comunque concedibili per le porzioni di superficie adibite ad attività di qualsivoglia natura economico commerciale o pubblicitaria svolta da terzi in esercizio di impresa.

Articolo 29 - **Agevolazioni di natura soggettiva**

1. Le occupazioni permanenti, diverse di quelle dell'articolo 28, lettera x., e quelle temporanee effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, A.S.L. e da altri Enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), ora art. 73 del DPR n. 917 del 22 Dicembre 1986 e successive modificazioni ed integrazioni beneficiano di una riduzione pari al 50 per cento del Canone dovuto.
2. Le occupazioni effettuate per lavori pubblici da ditte appaltatrici, ove il committente l'appalto sia uno dei soggetti indicati nel comma precedente, potranno beneficiare di una riduzione pari al 50 per cento del Canone dovuto a condizione che l'Ente committente comunichi al civico Settore Tributi, contemporaneamente alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, i seguenti elementi: ubicazione, consistenza, durata, fonte contrattuale e dati identificativi dell'occupante.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, e sportive, diverse da quelle di cui all'articolo 28, lettere r., s., t., si applica una riduzione dell'80 per cento del Canone dovuto. Tale beneficio è concesso dall'ufficio preposto previa formale richiesta da parte degli interessati. La manifestazione non deve comunque avere fini di lucro ed essere aperta al pubblico e l'accesso alla stessa degli spettatori deve essere del tutto gratuito. In ogni caso tale beneficio non è concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economica, commerciale, promozionale e pubblicitaria.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili e devono essere sempre e comunque applicate nel rispetto della tariffa minima di Euro 0,21 al metro quadrato previsto dall'articolo 23, comma 3, del presente Regolamento.

Articolo 30 - **Agevolazioni di carattere temporale**

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni si applica la riduzione del 50 per cento.
2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come indicato all'articolo 6, comma 3 del presente Regolamento, si applica la riduzione del 50 per cento. Qualora ne ricorrano le condizioni la presente agevolazione è applicata, a cascata, in aggiunta a quella di cui al comma 1.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo devono essere sempre e comunque applicate nel rispetto della tariffa minima di Euro 0,21 al metro quadrato previsto dall'articolo 23, comma 3, del presente Regolamento.
4. La tariffa minima di Euro 0,21 al metro quadrato non vale come limite minimo nelle occupazioni relative al commercio in aree pubbliche non attrezzate e per le occupazioni relative agli spettacoli viaggianti convenzionati per le quali lo stesso limite è commisurato a Euro 0,13 al metro quadrato al giorno.

C A P O IV

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO - SANZIONI - DIFFIDA AD ADEMPIERE – RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

Articolo 31 - Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. A mezzo di appositi conto correnti postali intestati COSAP permanente e COSAP temporanea;
 - b. Versamenti per contanti effettuati direttamente presso gli sportelli del Civico Settore Tributi;
 - c. Tramite le eventuali procedure informatizzate allo scopo attivate presso il Settore Tributi.
2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o dell'autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce.
3. Per le occupazioni permanenti , il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio; per le annualità successive a quella del rilascio, entro il 28 Febbraio dell'anno cui si riferisce il versamento, salvo quanto previsto al successivo comma 6.
4. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto ai successivi commi 5, 6 e 7, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto autorizzatorio e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento.
5. Per le occupazioni temporanee che possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 30, comma 2, del presente Regolamento, ivi comprese quelle relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) la riscossione è disposta mediante apposita convenzione disciplinante la periodicità dei pagamenti, le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti stessi, la revoca dell'autorizzazione in caso di inadempienza recidiva e l'impegno dell'autorizzato ad assolvere comunque la totalità dell'importo convenzionato a prescindere dall'eventuale rinuncia anticipata.
6. Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore ad Euro 500 può essere corrisposto in quattro rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 28 Febbraio, 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno del rilascio del provvedimento, per le concessioni rilasciate successivamente al 31 Ottobre. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la revoca della rateizzazione.
7. Le Ditte che, pur non potendosi avvalere delle agevolazioni di cui all'articolo 30, comma 2, occupano ricorrentemente il suolo pubblico, anziché procedere al pagamento a fronte del rilascio di ciascuna autorizzazione, potranno effettuare il versamento del Canone mediante un riepilogo mensile delle stesse. A tal fine dovrà essere sottoscritto apposito disciplinare d'obbligo nel quale l'autorizzato si impegna, pena l'annullamento automatico dello stesso disciplinare e l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 32, ad effettuare il versamento entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'ufficio da effettuarsi con raccomandata A.R. con spese a carico del disciplinato.
8. Per le occupazioni temporanee con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante di durata inferiore ai 30 giorni, il pagamento del Canone, in deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, potrà essere effettuato entro il giorno di scadenza dell'autorizzazione.
9. Il Canone relativo all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del Canone stesso.
10. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 32 – **Penale, indennità, sanzioni**

1. Per l'omesso o parziale o tardivo versamento del Canone o di una sua rata si applica una penale pari al 30 per cento del Canone dovuto o restante Canone dovuto.
2. Per le occupazioni abusive, ivi comprese quelle che, di fatto, si protraggono oltre la scadenza del periodo consentito originariamente, si applica un'indennità pari al Canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Per tutte le occupazioni abusive, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Sull'ammontare del Canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno calcolati gli interessi legali da computarsi in ragione di giorno.
5. Nel caso che il concessionario o comunque il soggetto interessato al Canone ometta di presentarsi o di rispondere alle richieste di chiarimenti di cui all'articolo 11, lettere j) e l), del presente Regolamento, potrà essere assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 500 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Articolo 33 - **Definizione agevolata della penale**

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte del civico Settore Tributi e delle quali il concessionario o l'autorizzato abbia avuto formale conoscenza:
 - a. al 4 per cento, comprensivo di interessi, nei casi in cui il versamento sia eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
 - b. al 10 per cento, comprensivo di interessi, nei casi in cui il versamento sia eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.
2. Il pagamento della penale ridotta deve essere eseguito o contestualmente alla regolarizzazione del versamento del Canone dovuto o comunque, spontaneamente dall'utente, prima che l'ufficio abbia iniziato la procedura di accertamento o verifica.

Articolo 34 - **Diffida ad adempiere**

1. Il Settore Tributi, cui è demandata la gestione finanziaria del servizio, effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale versamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento o trasmette a mezzo di raccomandata A.R., apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione, per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura è eseguita per comminare l'indennità e le sanzioni stabilite dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 32 relativamente alle occupazioni abusive ed alle inadempienze del convocato. Le agevolazioni di cui agli articoli 29 e 30 del presente Regolamento, nonché l'esenzioni di cui all'articolo 28, non possono essere applicate nel caso di procedura di messa in mora mediante diffida ad adempiere in caso di occupazioni prive del provvedimento di concessione o di autorizzazione.

2. Nel caso di diffida ad adempiere emessa a seguito di omesso, tardivo o parziale versamento del Canone, la penale di cui all'art. 32 c. 1, è ridotta al 50% se il pagamento è effettuato nel termine di 60 giorni dalla data della notifica.
3. Non si fa luogo all'emissione di diffida ad adempiere qualora l'importo da versare, comprensivo di penali e sanzioni nonché interessi, risulti inferiore ad Euro 12,00 o alla misura stabilita dal Regolamento comunale delle entrate patrimoniali e tributarie.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1., si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo articolo 35.
5. Ai sensi dell'articolo 2948 comma 1, n. 4) del Codice Civile il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui al comma 1. è fissato in cinque anni.
6. Oltre ai soggetti a ciò individuati a norma di Legge o di Regolamento anche al personale direttivo, direttamente o a mezzo di delega, del Settore Tributi è conferita la potestà, previa esibizione dell'apposito tesserino di riconoscimento, di effettuare sopralluoghi od accessi ed eseguire accertamenti tecnici e non, richiedendo anche l'esibizione delle concessioni o delle autorizzazioni di suolo pubblico ed i bollettini di versamento del relativo Canone. Il verbale di accertamento redatto dai suddetti funzionari costituisce titolo per l'azione di cui al comma 1. del presente articolo. Nell'esercizio delle citate funzioni ispettive, al personale sopra specificato, sono attribuite le stesse prerogative della Polizia Municipale.

Articolo 35 - **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 46 del 26 Febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 36 – **Rimborsi**

1. Il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione può chiedere al Comune il rimborso delle somme indebitamente versate e non dovute entro il termine perentorio di 5 anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1. dovrà contenere, oltre alla generalità del richiedente, il titolo e le motivazioni della richiesta. All'istanza dovranno essere allegate in fotocopia le ricevute di pagamento di quanto chiesto a rimborso.
3. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data della sua presentazione e sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, da computarsi in ragione di giorno, dalla data dell'istanza stessa. Entro il medesimo termine di 90 giorni è ammesso atto di diniego debitamente motivato.
4. Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 12,00 o alla misura stabilita dal Regolamento comunale delle entrate patrimoniali e tributarie.
5. Non compete rimborso quando sia richiesto a seguito di rinuncia unilaterale dell'autorizzato o del concessionario prima del termine di scadenza della occupazione qualora questa sia stata regolarmente iniziata.
6. Nessun rimborso sarà dovuto a seguito di provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza quando questi siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex articolo 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31 Marzo 1998.

Articolo 37 - **Funzionario Responsabile**

1. L'Amministrazione designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ad adempiere, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

CAPO V

NORME TRANSITORIE - PUBBLICITÀ - ENTRATA IN VIGORE

Articolo 38 - **Norme transitorie**

1. Le concessioni o le autorizzazioni di spazi ed aree pubbliche, come pure di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o, ferme restando le condizioni tutte espresse nel documento originale, con particolare riferimento a quelle della precarietà dell'occupazione medesima, con il semplice pagamento del presente Canone. Allo stesso modo si considerano valide a tutti gli effetti le convenzioni di pagamento sottoscritte ai sensi del citato D.Lgs. 507/1993.
2. Per il primo anno di entrata in vigore del presente Regolamento la misura della penale prevista dall'articolo 32, comma 1., è applicata, anche se non versata contestualmente alla regolarizzazione, nella misura ridotta prevista dall'articolo 33.
3. Relativamente alle occupazioni di cui all'articolo 21, lettera **d.** (dissuasori di posteggio) e per il solo primo anno di applicazione, il pagamento è procrastinato fino al momento in cui l'ufficio formalizzerà all'utilizzatore tassativa ingiunzione al fine di ottemperare alle norme esonerative.

Articolo 39 - **Pubblicità**

1. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché né possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico, il Settore Tributi e presso ogni ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni, come pure sulla rete civica al sito Internet www.comune.cuneo.it.

Articolo 40 - **Entrata in vigore**

1. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio dell'anno 2001.
3. Le modifiche al presente Regolamento, effettuate entro la data prevista per legge per l'approvazione del Bilancio di previsione, decorrono dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di previsione.

REGOLAMENTO

**CANONE OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

ALLEGATO "A"

Suddivisione del territorio comunale ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche:

Aree di 1^a Categoria : Capoluogo sull'altipiano delimitato dalla zona comprendente piazza Foro Boario, corso Kennedy, largo De Amicis, via Caduti del Lavoro, Lungostura 24 Maggio, piazzale della Libertà, corso Monviso, Via Giotto, limite ciliare della scarpata sul fiume Stura fino a via Cascina Colombaro, via Cascina Colombaro, corso De Gasperi, corso Francia (tutto fino al confine con il comune di Borgo San Dalmazzo), via Piccona, via Vernante, via Mellana, viale Mistral, viale Angeli, via Tetto Cavallo, via Porta Mondovì, corso Marconi, via Fresia, corso Giovanni XXIII°, via Bonelli, piazza Galimberti, via Roma (tutta), via Pascal, piazza Seminario, ivi compresi i quartieri denominati Cuneo 1, Cuneo 2, Cuneo 3, Cuneo 4 ed il nucleo frazionale di San Rocco Castagnaretta.

Aree di 2^a Categoria : Centro storico dell'altipiano delimitato dalla zona comprendente piazza Torino, corso Kennedy, via Caraglio, via A. Rossi, via Seminario, vicolo Cattedrale, via Barbaroux, via Fresia, corso Marconi e via Circonvallazione Nord (esclusa via Roma già compresa nella 1^a Categoria), nuclei frazionali di Madonna dell'Olmo e Borgo San Giuseppe come delimitati, questi ultimi, ai sensi del vigente Codice della Strada.

Aree di 3^a Categoria : Nuclei frazionali di Confreria, Madonna delle Grazie, Ronchi, Roata Rossi, San Pietro del Gallo, San Benigno, Cerialdo, Passatore, Spinetta, Roata Canale e Roata Civalleri, Bombonina, Tetti Pesio, Trucchi, Basse San Sebastiano, come delimitati ai sensi del vigente Codice della Strada.

Aree di 4^a Categoria : Tutto il territorio comunale non compreso nelle precedenti Categorie.

REGOLAMENTO
**CANONE OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

ALLEGATO "B"

Ai sensi degli articoli 23, 27 e 21, lettera f., del Regolamento comunale di applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con effetto dal 1° Gennaio 2001 sono stabilite le seguenti tariffe base:

A. Tariffe ordinarie:

1. Occupazioni permanenti di suolo	Euro mq.	27,89
2. Occupazioni permanenti di soprassuolo e sottosuolo	Euro mq.	9,30
3. Occupazioni temporanee di suolo	Euro mq.	2,07
4. Occupazioni temporanee di soprassuolo e sottosuolo	Euro mq.	0,77

B. Tariffe particolari:

1. Occupazioni permanenti con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distributori carburante si applica la seguente tariffa annua per ciascun serbatoio della capacità di 3.000 litri	Euro/unità	59,39
2. Per serbatoi di maggiore capacità la tariffa deve essere aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.		
3. Occupazioni permanenti con cavi, condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblici servizi	Euro utenza	0,65

Note:

- Le tariffe di cui alla lettera "A" e "B 1." saranno aggiornate automaticamente ogni 2 anni in base alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo riscontrati al 30 Giugno del biennio precedente.
- La tariffa di cui alla lettera "B 3." È rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

REGOLAMENTO
**CANONE OCCUPAZIONE
 SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

ALLEGATO "C"

GENERE DELL' OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI			
	Natura Attività	Valore Economico	Sacrificio Collettività	GLOBALE
Allocazione di strutture ed impianti in genere	1,00	1,00	1,00	1,00
Passi carrabili od accessi a raso	0,20	1,00	2,50	0,50
Passi carrabili di accesso a distributori carburanti	0,20	1,20	1,25	0,30
Commercio in aree pubbliche non attrezzate (ex commercio ambulante)	0,50	1,00	1,00	0,50
Commercio in aree pubbliche attrezzate (ex commercio ambulante)	0,50	2,00	1,60	1,60
Esposizione e vendita merce da parte di esercenti commercio fisso	1,00	1,00	1,00	1,00
Autovetture adibite a trasporto pubblico - Taxi	0,20	1,00	1,00	0,20
Autoveicoli adibiti ad attività di traslochi, anche con scale aeree	0,67	1,00	1,00	0,67
Distributori di carburante	1,00	1,25	1,00	1,25
Dehors a carattere stagionale	0,50	1,00	1,00	0,50
Dehors a carattere pluriennale	1,95	1,00	1,00	1,95
Cantieri edili, di lavoro e di manutenzione, di carattere temporaneo, ivi comprese quelle per l'installazione di impianti destinati all'erogazione di pubblici servizi.	0,50	1,00	1,00	0,50
Edicole vendita giornali e chioschi bar e ristorazione	1,76	1,00	1,00	1,76
Installazione di attrazioni, giochi e divertimento spettacolo viaggiante	0,20	1,00	1,00	0,20
Manifestazioni sportive di cui al punto bb. dell'art 28	0,20	1,00	1,00	0,20
Da parte di produttori agricoli per la vendita diretta dei loro prodotti	0,50	1,00	1,00	0,50